

Trieste, 27 aprile 2020

Circolare esplicativa sul 5 per Mille anno 2020

La Legge di stabilità 2015 ha trasformato il contributo del 5 per mille in sostegno stabile per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgano una rilevante attività di interesse sociale, confermando l'applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, che indicano finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille, salvo il conseguente aggiornamento dei termini.

In particolare possono partecipare al riparto del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a un Organismo (FSN-DSA-EPS) riconosciuto dal CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e regolarmente iscritte al Registro che abbiano un **settore giovanile attivo** e che svolgano in via prevalente un'attività di interesse sociale tra cui l'avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; l'avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; l'avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Vi informiamo, altresì, che le disposizioni normative in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille per l'anno 2020, sono le medesime di quelle stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 ed i conseguenti adempimenti, come di seguito riportati, sono in linea con quelli comunicati l'anno scorso, con variazioni sullo scadenario.

1) Nuove istanze / asd già presenti nell'elenco permanente degli iscritti

Nuove Istanze: La domanda per l'accesso al 5 per mille da parte di ASD non ricomprese nell'elenco permanente degli iscritti è pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-del-5-per-mille-2020/modello-e-istruzioni> e deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dalla ASD (se abilitata ai servizi Entratel - Fisconline) oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). L'Agenzia delle Entrate ha anche reso disponibile sul proprio sito, nella sezione 5 per mille, il software per la compilazione della domanda

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-del-5-per-mille-2020/software-di-compilazione-contributo-del-5-per-mille-2020>

L'iscrizione deve essere presentata entro il **7 maggio 2020**.

Entro il **30 giugno 2020** deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva relativa alla persistenza dei requisiti in capo all'ASD, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante.

Anche per l'anno 2020 gli eventuali ritardatari, versando una sanzione di importo pari a 250 euro tramite il modello F24 con il codice tributo 8115, potranno presentare la domanda oltre i termini oppure provvedere alle integrazioni documentali, comunque, entro il **30 settembre 2020**. In tali casi i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono comunque essere posseduti alla data del 7 maggio 2020.

ASD già presenti nell'elenco permanente 2020: Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche presenti nell'elenco permanente degli iscritti (comprensivo delle asd risultate "Ammesse" a seguito dei controlli effettuati dai CR nell'anno 2019), pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, **non vi è l'obbligo** di iscrizione sulla specificata piattaforma dell'Agenzia dell'Entrate né

quello di presentare la dichiarazione sostitutiva ai Comitati Regionali del CONI e, dunque, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio di cui sotto, potranno essere ammesse al riparto del 5 per mille 2020.

2) Requisiti

Possono partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2020, esclusivamente, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **iscritte al Registro alla data di presentazione della domanda di cui al precedente punto 1)** che svolgano **una rilevante attività di interesse sociale**. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione **è presente il settore giovanile** e che svolgano **prevalentemente una** delle seguenti attività:

- a) Avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- b) Avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- c) Avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.

Le società di capitali e cooperative senza scopo di lucro, pur iscritte al Registro e dunque riconosciute ai fini sportivi dal CONI, non possono accedere al riparto del 5 per mille.

3) Dichiarazioni sostitutive

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille (Nuovi iscritti 2020) - utilizzando la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate - **devono trasmettere al Comitato Regionale del CONI, via dei Macelli 5, 34148 Trieste,** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, **con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica Certificata (friuliveneziagiulia@cert.coni.it) entro il 30 giugno 2020,** a pena di decadenza, il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2020, allegandovi copia fotostatica di un documento di identità.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva, unitamente al documento di identità, è condizione necessaria per non risultare **decaduti** dal riparto del 5 per mille. Il modello dovrà essere conforme all'allegato 5 del DPCM 23 aprile 2010 - fatta eccezione per l'indicazione dell'anno di riferimento che dovrà riportare "2020" - e che la procedura telematica di iscrizione consente la stampa della dichiarazione sostitutiva precompilata, facilitando la redazione dei rimanenti campi richiesti.

I modelli relativi alla domanda di iscrizione e alla dichiarazione sostitutiva per l'esercizio finanziario 2020 sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/associazioni-sportive-dilettantistiche-iscrizione-elenco>

LE RACCOMANDATE AR VANNO SPEDITE A :

COMITATO REGIONALE CONI FVG – VIA DEI MACELLI 5 -34148 TRIESTE

Oppure

POSTA CERTIFICATA: friuliveneziagiulia@cert.coni.it da POSTA CERTIFICATA

Si ricorda, inoltre, che nella SEZIONE II del Modello di dichiarazione sostitutiva, le ASD devono indicare il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione richiesto, in quanto l'applicativo "Registro 2.0" non prevede l'assegnazione di un numero di iscrizione.

5) Controlli

Il Comitato Regionale competente procede, **entro il 31 dicembre 2020**, ad effettuare - ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive già agli atti del Comitato perché presentate nelle annualità precedenti e quelle rese dai soggetti che, non inseriti nell'elenco permanente, hanno provveduto all'iscrizione telematica sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate nel 2020.

6) Regolarizzazione delle domande di iscrizione tardive e delle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2020.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, i soggetti che non abbiano adempiuto agli obblighi relativi all'iscrizione e alle successive integrazioni documentali entro i termini di scadenza (soggetti che entro il 7 maggio 2020 non hanno presentato la domanda telematica all'Agenzia delle Entrate; soggetti che entro il 30 giugno 2020 non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva o non hanno allegato la copia del documento di identità), **possono regolarizzare la propria posizione procedendo entro il 30 settembre 2020** all'iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250,00 Euro, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il versamento va effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, utilizzando il modello F24 e l'apposito "codice tributo 8115".

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2020, termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di iscrizione al beneficio.

In caso di assorbimento o di fusione (per incorporazione), tali requisiti sostanziali devono essere posseduti, alla medesima data (7 maggio 2020) dall'associazione incorporante o dalle due o più associazioni che intendono unirsi.

8) Scadenze

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il beneficio del 5 per mille anno 2020.

Adempimenti	Scadenze
Iscrizione telematica attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate	7 maggio 2020
Presentazione delle dichiarazioni sostitutive (con allegata copia del documento di identità) ai Comitati Regionali CONI	30 giugno 2020
Regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali	30 settembre 2020